



Commissioni congiunte

*V Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera
dei Deputati*

*5a Programmazione Economica, Bilancio
Senato della Repubblica*

**Disegno di legge recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per
il triennio 2023-2025
A.C. 643-bis**

2 dicembre 2022
Contributo di Conflavoro PMI

**Audizione del Presidente Nazionale
Roberto Capobianco**

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese

www.conflavoro.it info@conflavoro.it 800 911958

Osservazioni generali sul Disegno di Legge di Bilancio 2023

L'impostazione della Legge di Bilancio 2023 fornisce un inquadramento della direzione che il Governo intende perseguire in termini di politica economica ed industriale per i prossimi mesi. Un'impostazione che, come sottolineato dallo stesso Primo Ministro Giorgia Meloni, incarna una visione sociale, che mette al centro chi produce la ricchezza di questo Paese, ovvero imprese e lavoratori. Due tra le categorie certamente più colpite ed in difficoltà a causa della drammatica crisi che stiamo vivendo.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 **prosegue nel solco tracciato dal Decreto Legge Aiuti Quater** attualmente all'attenzione del Senato, riprendendo ed ampliando alcune delle misure ivi previste - basti pensare alle credito d'imposta alle imprese per affrontare il caro energia o alle risorse per il settore dell'autotrasporto- ma al contempo prova a compiere uno sforzo ancor più ambizioso: rimettere al centro le famiglie e le categorie più importanti del nostro sistema produttivo, nell'ottica di implementare la giustizia sociale e la crescita. Tenendo presente che tale sforzo viene compiuto nel quadro di un contesto generale fatto di inflazione, caro energia, aumento dei costi delle materie prime, pressione fiscale e strascichi della pandemia, si evince come si tratti di un'impresa tutt'altro che semplice.

Non a caso l'emergenza del caro energia resta la più urgente, provata dal fatto che **dei 35 miliardi complessivamente stanziati in manovra, oltre 21 di questi riguardano le misure per affrontare il caro energia**, segno della consapevolezza della drammaticità della situazione.

Particolare attenzione viene poi dedicata al **mercato del lavoro**, con le misure riguardanti l'occupazione e le pensioni, ma anche agli aspetti fiscali e alle svariate misure settoriali previste.

In qualità di principale soggetto rappresentativo a livello nazionale del comparto delle Piccole e Medie Imprese, come Conflavoro PMI apprezziamo quindi **l'approccio complessivo, che è corretto definire "coraggioso"** per via della disponibilità limitata di risorse, unita alle

difficoltà sopra evidenziate rispetto al contesto generale e alla consapevolezza di dover attenzionare determinate categorie e comparti.

Certamente sotto molti aspetti, come ad esempio sul versante del lavoro, si riscontra una volontà da parte del Governo di **rafforzare un approccio più strutturale di politica industriale** -come da noi già suggerito in sede di audizione sul decreto Aiuti Quater-, che abbia effetti consolidati nel tempo e che possa essere ritoccato, nel lungo termine, dal punto di vista normativo, in base agli effetti raccolti sul campo dall'applicazione delle misure.

E' quindi sì una manovra coraggiosa e coerente che scommette sul futuro, ma ravvisiamo la necessità di **puntare su un approccio ancora più audace**, che passando per la valorizzazione delle nostre eccellenze nazionali e per la forza dei soggetti che costituiscono il nostro sistema produttivo, conduca verso la risoluzione definitiva dei tantissimi problemi che stanno affliggendo famiglie ed imprese in questo drammatico periodo storico.

La crisi che continua a gravare sulle nostre micro, piccole e medie imprese rende infatti ancora più evidente la necessità di ricorrere a strumenti che possano rispondere in modo concreto ad un cambiamento traumatico, articolato, complesso e certamente di lungo periodo.

Oltre a ciò, come già ribadito in altre sedi, come Conflavoro PMI riteniamo che la chiave per riuscire a fare di più sia garantire, da parte delle istituzioni e in primis del Governo, un confronto continuativo e costante con le principali parti sociali e categorie produttive che compongono il Sistema Paese.

Sebbene infatti, come è comprensibile per ragioni di tempo - dettate dalla necessità di evitare la prospettiva dell'esercizio provvisorio -, nella fase di definizione di questa legge di bilancio sia stato impossibile strutturare una concertazione solida e allargata a tutte le parti sociali e rappresentative del sistema produttivo, è evidente che il Governo ha scelto, attraverso le disposizioni introdotte, di attenzionare non solo le famiglie ed i consumatori, ma di puntare un faro sui lavoratori e sulle imprese. Questo, per ribadire un principio, come sottolineato dallo stesso Premier, troppo spesso messo in

discussione, ovvero che **non può esistere welfare se a monte non c'è chi genera ricchezza -e conseguentemente, aggiungiamo, a valle, chi questa ricchezza la consuma.**

Per questo è fondamentale, dunque, sempre come sottolineato dal Premier Giorgia Meloni, **rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi** -di cui auspichiamo di poter toccare con mano gli effetti sin da subito. Noi come Conflavoro PMI siamo pronti a fare la nostra parte, e ci rendiamo immediatamente disponibili, a confrontarci costantemente con le istituzioni nelle sedi opportune e a offrire il nostro contributo per ripensare gli aspetti fondamentali della politica industriale nazionale.

Avendo visionato ed approfondito il testo integrale della manovra trasmesso al Parlamento, si riportano dunque di seguito le nostre osservazioni sulle disposizioni dell'articolato che abbiamo ritenuto opportuno attenzionare. Al fine di agevolare una più rapida comprensione, gli spunti condivisi di seguito riprendono la suddivisione in titoli dal corpo del provvedimento, con l'auspicio che possano suggerire degli spunti utili nel corso del dibattito parlamentare che avrà luogo nelle prossime settimane, facendo da ponte anche verso i decreti che saranno emanati a partire dal prossimo 2023.

Titolo II

Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Le misure introdotte sul caro energia rappresentano forse l'aspetto che più di ogni altro, all'interno del testo della manovra, si pongono in continuità con le disposizioni introdotte dal DL Aiuti Quater. Ma non mancano degli elementi innovativi certamente degni di nota, considerando che nel complesso, come già sopra evidenziato, la fetta più grossa delle risorse economiche stanziata dalla manovra finanziaria per il 2023 (21 mld su 35) è appunto destinata a questo tipo di interventi.

Come Conflavoro PMI accogliamo favorevolmente le misure di contrasto al caro energia, che in particolare tra gli altri, intervengono al fine di calmierare le bollette, ad azzerare gli oneri di sistema nel settore elettrico (**articolo 3**), e a prorogare l'IVA al 5% per il gas (**articolo 4**), il tutto per il primo trimestre (quindi fino a marzo) 2023. Oltretutto

alcune delle misure introdotte, come la proroga del credito di imposta e l'azzeramento degli oneri sono misure da noi sostenute e auspiccate già da tempo.

Un aspetto importante è rappresentato dalla **previsione, per la prima volta, di un nuovo cap nazionale ai ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica** da fonti rinnovabili e non, fissato a 180€/MWh -in linea con il Regolamento 2022/1854/Ue-, e che sarà in vigore sino al 30 giugno 2023. Se tecnicamente la previsione di tale meccanismo comporta la fissazione di un prezzo all'energia riconosciuta alle fonti rinnovabili, che naturalmente non hanno un onere eccessivo di costo per la produzione, dal punto di vista più pratico, utilizzare uno strumento concreto per fronteggiare gli effetti di eventuali rincari, vuol dire contenere, di fatto, eventuali riverberi sui consumatori finali. Il che non è poco, oltretutto considerando il fatto che almeno la metà del periodo di riferimento coincide, di fatto, **non solo con i mesi più freddi, ma anche con il periodo di vigenza dell'ora solare**, in cui le ore di luce naturale sono ridotte.

Un breve focus a parte merita il tema dei crediti di imposta, su cui ci siamo già espressi in sede d'esame del Decreto Aiuti Quater nei giorni scorsi. **L'articolo 2** rifinanzia fino al 30 marzo 2023 il credito d'imposta per le maggiori spese in elettricità e gas, sia per le imprese energivore, per le quali i crediti di imposta passeranno dal 40% al 45%, sia per le piccole imprese come bar, ristoranti ed esercizi commerciali, per i quali l'aliquota salirà dal 30% al 35%. Come anticipato in sede d'esame del DL Aiuti Quater, valutiamo favorevolmente la previsione di una misura del genere e ancora di più il fatto che vi sia stato di fatto una continuità tra i precedenti provvedimenti, e, a seguire, il dl aiuti quater e la legge di bilancio, in quanto rappresenta il segno che le nostre Istituzioni hanno scelto di mantenere un impegno continuativo nei confronti delle categorie che sono più in difficoltà, e questo -chiaramente- non può che essere apprezzato. Al di là di questo però ci permettiamo di rilevare in questa sede alcuni aspetti della norma da migliorare. Anzitutto il termine, in quanto la previsione di poter usufruire del credito di imposta entro il 31.12.23 rappresenta un arco temporale troppo breve per poter usufruire e cedere il credito in oggetto. Altro aspetto secondo noi critico sta nel fatto che i crediti siano cedibili solo per intero e che la facoltà di cessione successiva alla prima sia possibile, esclusivamente per due volte,

solo se a favore di banche e intermediari finanziari. Tali aspetti, oltre a limitare la facoltà di azione/scelta di chi effettua la cessione in un tempo congruo, svalutano il credito stesso, di fatto generando una marginalità più alta del guadagno. Dare infatti la possibilità di cedere il credito anche solo in parte, allargare anche agli istituti di credito la cessione successiva alla prima, significherebbe aumentare il tasso di remunerazione dello stesso credito di imposta, evitando così che soltanto una parte dei soggetti coinvolti possano definire il prezzo di mercato, limitandolo. Il combinato disposto di questi tre aspetti dunque rischia di condizionare negativamente il ricorso alla misura in oggetto. A tal fine dunque, come Conflavoro PMI, suggeriamo di **ritoccare l'impostazione della misura del credito di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedendo che il termine ultimo per la relativa compensazione sia esteso al 2024, concedendo altresì di effettuare la cessione non più esclusivamente per intero ed anche agli istituti di credito per le cessioni successive alla prima.**

Titolo III

Misure Fiscali

Capo I - Riduzione della pressione fiscale

Tra le svariate misure inerenti gli aspetti di riduzione della pressione fiscale, merita menzione in questa sede l'**articolo 12** recante modifiche al regime forfetario, che innalza da 65 a 85 mila euro il limite massimo di ricavi e compensi percepiti nell'anno di riferimento, ai fini dell'applicazione del regime forfetario da parte dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e che si applica a partire dal periodo d'imposta 2023. Conflavoro PMI valuta favorevolmente tale misura non soltanto per l'evidente ragione di semplificazione ma anche perché, trattandosi di una misura destinata prevalentemente alle partite IVA individuali che in Italia sono prevalentemente giovani imprenditori sotto i 40 anni, rappresenta una vera e propria misura di sostegno all'imprenditoria giovanile già attiva nel mondo del lavoro. Al fine di rafforzarne l'efficacia **suggeriamo non soltanto di valutare un eventuale innalzamento del tetto a 100 mila euro, eventualmente per il 2024, ma soprattutto di prevedere delle misure di semplificazione anche per il regime di gestione ordinaria**, al fine non soltanto di sostenere chi già fa

parte della categoria, ma anche di incentivare ed accompagnare chi si avvicina per la prima volta all'avviamento di un'attività aziendale.

Parimenti, nuovamente dal punto di vista della semplificazione, valutiamo favorevolmente la flat tax di cui all'**articolo 13**, che introduce per imprese e autonomi diversi dai forfettari la tassazione agevolata al 15% degli incrementi di utile, con una franchigia del 5% e fino a 40.000 euro, rispetto ai maggiori utili registrati nella media dei 3 anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di applicare un regime semplificato ad un'importante porzione di componenti del mondo del lavoro, a cui si aggiunge una valutazione senz'altro positiva sull'opportunità di ridurre la pressione fiscale, conseguentemente disincentivando l'evasione fiscale per via di un regime semplificato a tassazione ridotta.

Per quanto riguarda la detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande prevista all'**articolo 14**, la valutazione è positiva anche in questo caso, dal momento che si tratta di un incentivo (tassazione del 5%, non costituisce reddito di impresa) a beneficio dei lavoratori a diretto contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione.

L'articolo 15 poi prevede, per i premi e somme erogate per l'anno 2023, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 c. 182 della legge 208/2015, in luogo dell'originaria previsione al 10%. Conflavoro PMI valuta favorevolmente tale intervento, ritenendolo sicuramente un elemento di spessore, volto ad incentivare l'attivazione di forme di premialità aziendale che possano da un lato favorire la produttività, l'efficacia e l'efficienza dell'azienda stessa; dall'altra valorizzare l'operato delle risorse umane in relazione al merito con forme di sostegno al reddito che incidano positivamente sul potere d'acquisto dei lavoratori. Al contempo però ravvisiamo la necessità di ribadire in questa sede che **venga attuata un'azione concreta di supporto alle aziende per l'attivazione di piani premiali**, intervenendo in maniera incisiva sulle modalità pratiche e sull'iter da seguire per l'attivazione degli stessi. La riduzione dell'aliquota impositiva è sicuramente un primo passo per l'incentivazione di forme alternative di remunerazione, tuttavia Conflavoro PMI auspica ad una reale e tangibile semplificazione di processo, proponendo una procedura unilaterale più snella e in capo alle singole

aziende che possano, in maniera autonoma, individuare i parametri di valutazione nonché il raggiungimento degli stessi al fine dell'erogazione dei premi, in quanto unici attori in grado di conoscere realmente le esigenze della propria attività.

La proposta di Conflavoro PMI prevede dunque di modificare l'attuale procedura a seguito della quale un'azienda che intende attivare un piano premiale deve preliminarmente addivenire ad un accordo sottoscritto con la presenza delle organizzazioni sindacali e, successivamente, depositare suddetto accordo ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 151/2015 entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se tale suggerimento venisse affiancato all'estensione al 2023 del tetto massimo di 3000 euro per il welfare aziendale detassato (c.d. *fringe benefit*), misura già da noi proposta in sede di istruttoria sul Decreto Legge Aiuti Quater, si potrebbe ragionevolmente riscontrare la presenza di un completo e compiuto sistema di premialità per i lavoratori dipendenti, rispondendo di fatto alla necessità di aumentare il proprio potere d'acquisto, senza oltretutto gravare eccessivamente sui bilanci aziendali.

Bene poi il differimento al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, plastic tax e sugar tax disposto dall'**articolo 16**. Come Conflavoro PMI non abbiamo condiviso dal principio l'introduzione delle due tassazioni e continuiamo ad auspicarne la cancellazione definitiva, ma alla luce delle difficoltà economiche e della pressione fiscale del periodo attuale, un differimento è certamente una presa d'atto, da parte del legislatore, dell'inopportunità di introdurre nuove forme di prelievo fiscale in un periodo economico così complesso.

L'**articolo 17** prevede poi l'abbassamento dell'aliquota Iva al 5% per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile e certamente rappresenta una misura da accogliere favorevolmente in ordine alla necessità di utilizzo di tali prodotti. Ciò che vogliamo suggerire in questa sede a proposito di rimodulazioni delle aliquote Iva riguarda le prestazioni professionali, che in taluni casi, per via della necessità e dell'importanza delle prestazioni offerte, dovrebbe andare incontro ad una rimodulazione al ribasso. E' il caso ad es. delle prestazioni rese dagli acconciatori (parrucchieri), che secondo la normativa europea (Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022), possono essere soggette ad

aliquota ridotta sino al 5%, ma che nel nostro ordinamento non è stata sinora presa in considerazione. Un enorme paradosso, non solo se si considera che appunto l'UE ci autorizza formalmente ad abbassare l'aliquota Iva per i parrucchieri in quanto rientranti nei settori ad alta intensità di manodopera. Tale categoria è tra i soggetti che maggiormente hanno subito le conseguenze negative del lockdown e che persevera in un momento di difficoltà, a causa del caro energia e del complessivo rallentamento dell'economia nel suo complesso. **Come Conflavoro PMI cogliamo dunque l'occasione per chiedere in questa sede al Governo l'opportunità di considerare una riduzione dell'aliquota Iva per gli acconciatori al 10%, nel pieno rispetto della normativa europea, e sostenerla così alla luce delle difficoltà sopra citate.**

Capo II - Disposizioni in materia di entrate

Si ritiene condivisibile l'intervento normativo disposto dall'**articolo 22** in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. Lo stesso risponde alle esigenze degli imprenditori che intrattengono rapporti con soggetti residenti ovvero localizzate in paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, di norma quali fornitori, che spesso sono "obbligati" in quanto taluni beni o servizi non sono reperibili sul mercato interno e/o sui mercati di paesi cooperativi a fini fiscali. Tuttavia si segnala la difficoltà di fornire "la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico" in assenza di parametri, che allo stato - potrebbero essere forniti da documenti di prassi o di dottrina, mentre è più agevole dimostrare che le operazioni "hanno avuto concreta esecuzione".

Come previsto poi dall'**articolo 23, l'applicazione di un'aliquota sostitutiva** del 9% per le società di capitali e gli enti (soggetti Ires) e del 30% per le persone fisiche (soggetti Irpef) su "gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022", ridotte rispettivamente al 6% e al 27% "in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di

scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto" è difficilmente condivisibile dagli imprenditori e, in generale, dai contribuenti che hanno rispettato la normativa tributaria in materia di tassazione degli utili da partecipazione provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, per i quali è previsto che concorrano integralmente alla formazione del reddito imponibile. La finalità della norma appare principalmente quella di procurare un gettito aggiuntivo per le casse dello Stato, sacrificando alcuni principi di equità fiscale ormai consolidati.

A seguire, l'**articolo 24** recante disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri, di fatto opera un ampliamento di fattispecie soggette a tassazione, per altro non molto diffuse, che "chiudono" il perimetro delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri. Considerato che la materia è regolata da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sarebbe opportuno prevedere un provvedimento di attuazione.

Riguardo infine al rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA di cui all'**articolo 36** occorre precisare che, per quanto la norma preveda la sanzione a carico dell'intermediario solo in caso di dolo o colpa grave (il cui perimetro di individuazione appare tutt'altro che semplice), con tale disposizione, il legislatore risulta essere completamente avulso dalla realtà e dalle numerose fattispecie che si possono concretamente verificare in pratica. Restando immutato il tenore letterale della norma, infatti, sarebbero assai numerosi i casi in cui gli intermediari verrebbero fortemente esposti al rischio di una sanzione (indipendentemente dal buon esito dell'inevitabile contenzioso che ne deriverebbe). Anzi, verrebbero inevitabilmente coinvolti nella fattispecie sanzionatoria quelli che hanno ricevuto l'incarico di predisporre la dichiarazione di inizio attività (senza magari contestualmente ricevere l'ulteriore mandato per assistere contabilmente e fiscalmente il contribuente nello svolgimento dell'effettivo esercizio dell'attività), quando, semmai, l'intermediario che potrebbe essere teoricamente al corrente delle intenzioni del contribuente (e quindi

meritevole della sanzione) sarebbe esclusivamente colui che riceve il predetto ulteriore incarico di successiva assistenza. La norma, inoltre, avrebbe l'effetto esattamente contrario: limitando coloro che hanno "buone intenzioni", per il timore di incorrere in ingiuste sanzioni dovute all'elevato margine interpretativo che lascia aperto la disposizione in parola; e facendo proliferare le attività illecite di chi ha poco da perdere e, soprattutto, non ha un codice etico professionale da dover rispettare a priori.

A chiusura del capo recante disposizioni in materia di entrate, segnaliamo una valutazione positiva sull'**articolo 37** sulla vendita di beni tramite piattaforme digitali. Nell'attesa di conoscere i beni mobili oggetto della presente disposizione che saranno definiti con decreto MEF, esprimiamo una valutazione complessiva positiva in qualità di misura che punta, in ultima istanza, al contrasto delle frodi in quest'ambito.

Capo III - Misure di sostegno in favore del contribuente

Si ritiene apprezzabile l'intervento legislativo teso a ridurre gli effetti di atti impositivi impugnabili di cui all'**articolo 41** in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. A nostro avviso, la necessità di procedere in tal senso è dovuta anche alla qualità degli stessi atti, ma l'entità delle agevolazioni non appare particolarmente significativa, pertanto la norma potrebbe non raggiungere i risultati attesi.

Pur non condividendo i provvedimenti di stralcio incondizionato, per indurre gli imprenditori a ricorrere agli strumenti regolati dagli articoli 38, 39, 40 e 41, con un effetto positivo anche sui carichi di lavoro degli uffici pubblici, si dovrebbero ridurre gli oneri per i contribuenti e semplificare gli adempimenti.

Con riferimento all'**articolo 44** sulla Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, si specifica che le norme ripropongono strumenti transitori di "chiusura" delle liti fiscali pendenti, con interessanti novità. Anche in questo caso, la valutazione è complessivamente favorevole, ma le somme richieste appaiono eccessive, infatti, l'ipotesi di definire la controversia in primo grado con il pagamento di un importo pari al valore della controversia è decisamente poco "attraente", diverso sarebbe stato se tale importo fosse stato del

50%. Per il resto valgono le considerazioni fatte per gli articoli 38, 39, 40 e 41.

Riguardo poi l'**articolo 45** concernente la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, si fa presente che la norma può costituire un valido aiuto agli imprenditori che si trovino in difficoltà finanziarie, ma non in crisi d'impresa, anche nel caso in cui tali difficoltà siano dovute ad eventi diversi dalla pandemia da Covid-19, i quali, tramite la regolarizzazione di cui all'art. 45, possono onorare un impegno preso con l'Agenzia delle entrate prima che le loro condizioni finanziarie cambiassero. Non appare giustificata l'esclusione della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattandosi di una normale modalità di pagamento, che è tanto più utile quanto maggiori sono le difficoltà finanziarie, in presenza di crediti verso l'erario.

Con riferimento **all'articolo 46** sullo Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, si ritiene che lo storno automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, è una decisione di "buon senso", infatti si tratta sostanzialmente di perdite inesprese, ossia di somme che l'Agenzia delle entrate riscossione non è stata in grado di recuperare. Considerato che operazioni di questo tipo, anche se necessarie, penalizzano i contribuenti regolari, **si auspica l'adozione di soluzioni che evitino in futuro il ripetersi del fenomeno dei crediti tributari irrecuperabili, anche mediante nuove forme di pagamento, anche in modo rateale.**

Riguardo l'**articolo 47** sulla Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, si ravvisa che la norma è lodevole, tenuto conto degli obiettivi che persegue. Occorre, però, considerare che i precedenti interventi legislativi che si sono accavallati di recente sulla materia (varie rottamazioni, definizioni agevolate, saldo e stralcio, riammissione nei termini) hanno creato talmente tanta confusione che **il legislatore dovrebbe**

semplificare la nuova procedura, riducendola al minimo indispensabile. In caso contrario, verrebbero sviliti gli obiettivi che si intende conseguire. Da questo punto di vista, sono sicuramente apprezzabili:

- *prevedere la quasi onnicomprensività di tutti i debiti in sospeso (debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022);*
- *stabilire che siano gli agenti della riscossione a verificare le singole posizioni e predisporre i pagamenti da corrispondere (L'agente della riscossione fornisce ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili).*

Restano, per contro, forti dubbi circa l'efficacia del provvedimento relativamente a quanto stabilito dal comma 6 **in tema di giudizi pendenti:** "Il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti". I debitori non sono in condizione di conoscere con precisione (specie dopo tanti anni) tali notizie, e saranno costretti a rivolgersi - a pagamento - a dei professionisti per verificare tutte le disparate situazioni, nelle diverse fasi del contenzioso. Questi ulteriori costi e tempi richiesti, paiono superflui. Sarebbe molto più semplice prevedere una dichiarazione che consenta al debitore di rinunciare, in generale, a ogni giudizio eventualmente pendente, lasciando semmai all'ente impositore che ha avviato il procedimento di comunicare direttamente al giudice adito l'avvenuta definizione, in modo tale da poter disporre d'ufficio l'estinzione del provvedimento stesso; e ferma restando la revoca della sospensione, su istanza della parte interessata, nel caso di mancato assolvimento delle rate previste. Non si comprende, infatti, perché, anche questo nuovo governo voglia **addossare sulle spalle del contribuente un gravoso onere, che mira soltanto a semplificare e ridurre un lavoro che viceversa è indubbiamente di naturale competenza dell'Amministrazione finanziaria.** Assolutamente superflua e incomprensibile sembra, poi, l'ulteriore precisazione di cui al comma 8: "Il debitore, se, per effetto di precedenti

pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma I, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5". Se, in base alla norma, nulla è più dovuto, non si comprende per quale motivo richiedere comunque tale espressa manifestazione di volontà da parte del debitore, che, di certo, non avrebbe alcun interesse a non volerne beneficiare. Sembrerebbe quasi che il legislatore voglia penalizzare quei contribuenti che non sono in condizione di avere piena contezza della propria situazione, se non avvalendosi - a pagamento - di consulenti esterni.

Particolarmente severa e restrittiva appare anche la previsione di cui al comma 14: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione". Anche in tal caso, il legislatore si dimostra assai distante dalla realtà economica del Paese. Eventi straordinari e imprevisti potranno spesso impedire di onorare così puntualmente ogni rata. Sarebbe auspicabile prevedere quanto meno la possibilità che il mancato versamento di una rata non produca la decadenza integrale della definizione, fatto semmai salvo l'obbligo di corrispondere gli interessi relativi per il ritardato pagamento. Nel recente passato ci sono state difformi interpretazioni da parte dell'Agenzia delle entrate in merito ai concreti effetti connessi all'inizio delle procedure di definizione agevolata previste dalle norme emanate. Sul punto si chiede estrema chiarezza al legislatore al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla posizione personale del debitore durante il quinquennio (periodo massimo previsto per la rateizzazione), escludendo a priori qualsivoglia possibile interpretazione personale e soggettiva da parte dell'Agenzia delle entrate, e ferma restando la disposizione che prevede l'annullamento ex tunc della definizione agevolata nelle ipotesi di mancato assolvimento degli obblighi di pagamento prescritti. Infine, **si ritiene necessaria la modifica del comma 14**, dove è previsto che "in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di

dichiarazione". Se per la prima o unica rata la conseguenza del mancato o insufficiente versamento entro il quinto giorno può essere condivisibile, lo stesso ragionamento non può farsi in caso di pagamento rateale, per il quale la perdita degli effetti della definizione dovrebbe avvenire qualora il ritardo fosse significativo. A nostro avviso **potrebbe ritenersi significativo un ritardo del pagamento della rata protratto fino alla data di pagamento della rata successiva.**

Titolo IV

Lavoro, Famiglia e Politiche Sociali

Capo I - Lavoro e politiche sociali

A titolo di valutazione generale sulle misure introdotte in materia di Lavoro e Politiche Sociali, nel complesso apprezziamo l'attenzione da parte dell'esecutivo nell'ambito generale con l'introduzione delle misure di supporto e sostegno. Tuttavia nel complesso notiamo uno sforzo maggiore a favore di lavoratori, dovendo quindi sottolineare la necessità di non dimenticare le imprese, tra i soggetti più in sofferenza a causa dell'attuale drammatica e difficile congiuntura economica.

Ci si riferisce, ad esempio, all'**articolo 52** che introduce l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Si tratta di una misura certamente condivisa ed apprezzata in quanto di fatto è una misura che aumenta la retribuzione dei lavoratori a basso reddito, dunque la strada giusta da intraprendere per sostenerli. Ma **manca di fatto una misura speculare che possa tagliare il costo del lavoro elevato e poter dare una spinta alle imprese e al Paese.**

Vanno poi valutati congiuntamente gli **articoli 53 e 54**, introduttivi rispettivamente del trattamento di pensione anticipata flessibile a 62 anni con 41 anni di contributi (c.d. quota 103) e degli incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori, dal cui combinato disposto non può che scaturire una riflessione sulla c.d. staffetta generazionale. Se infatti è legittimo e corretto accompagnare i lavoratori verso la pensione soprattutto se in un'età pensionabile accettabile, di converso nel nostro sistema non disponiamo di misure adeguate volte ad incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che vadano a sostituire chi legittimamente volge al termine della propria carriera professionale dopo

decenni in servizio. Ciò che accade spesso in questi casi è la mancanza di personale qualificato adeguato a ricoprire i posti lasciati vacanti da chi va in pensione, naturale conseguenza della mancanza di un'attività di formazione adeguata per garantire un efficiente ricambio generazionale. **La richiesta di Conflavoro PMI a tal proposito, dunque, è l'introduzione di politiche attive per i vari settori e ambiti professionali a partire da una piena consapevolezza delle reali esigenze delle aziende in termini di manodopera qualificata, che non significa semplicemente sapere di cosa le aziende hanno bisogno, ma conoscere il territorio nazionale e la diversificazione dei comparti e delle aziende su base territoriale.** Peraltro il diretto collegamento con gli incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori è da questo punto di vista evidente. Al di là dell'immediato ritorno economico per il lavoratore che sceglie di rimanere in servizio, che attraverso tale incentivo beneficerà di una busta paga più sostanziosa, l'applicazione della disposizione si traduce, di fatto, in un modo di dare alle aziende una garanzia di maggiore continuità rispetto alle competenze consolidate di un lavoratore esperto (chiaramente ancora in forze per farlo) e di far fronte alla difficoltà nella ricerca di personale giovane sostitutivo.

Venendo poi all'**articolo 57** recante la proroga dell'esonero contributivo per assunzioni riguardanti i percettori di reddito di cittadinanza, ci preme sottolineare in questa sede come l'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, non si ravvisa una particolare convenienza rispetto alla norma originaria. Nella prospettiva di una prossima riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e inclusione attiva, che revisionerà anche il reddito di cittadinanza, l'**articolo 59** riconosce per il 2023 il riconoscimento del reddito di cittadinanza per otto mensilità, in luogo delle 18 attuali. La misura viene valutata favorevolmente alla luce delle attuali criticità della situazione economica corrente, ma rispetto all'accompagnamento obbligatorio di un corso di formazione o di riqualificazione professionale della durata di sei mesi, **Conflavoro sente la necessità di ribadire nuovamente l'importanza di prevedere delle attività di formazione che siano quanto più possibile mirate e ritagliate sulla tipologia di attività lavorative che si deve andare a svolgere.** Prevedere dei concreti meccanismi che possano formare adeguatamente, e quindi agevolare l'ingresso dei percettori di RdC al mondo

del lavoro, realizzerebbe il vero scopo alla base del reddito di cittadinanza così come è stato concepito.

Con riferimento infine **all'articolo 64** recante modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, bene l'innalzamento da 5000 euro a 10000 euro del tetto massimo complessivo dell'importo da acquisire per le prestazioni di lavoro occasionale per ciascun utilizzatore, ma segnaliamo l'opportunità di aumentare i 45 giorni il limite per tutte le prestazioni occasionali, e non solo per quelle agricole.

Titolo V

Crescita e Investimenti

Capo I - Misure per favorire la crescita e gli investimenti

Le misure ricomprese nel titolo V concernente la crescita e gli investimenti sono piuttosto variegate e afferenti a svariati settori. Di seguito si rimettono le valutazioni su quelle ritenute più importanti per i nostri settori.

Con riferimento **all'articolo 68** recante misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche, si valuta favorevolmente l'aggiornamento dei prezzari dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere pubbliche, in modo da tener conto delle oscillazioni recate dalla complessa congiuntura economica in atto.

Bene poi le previsioni di cui **all'articolo 71** sul sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma *incentivi.gov.it*, che si rendono necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'operatività della piattaforma, fornendo un adeguato strumento di supporto alle aziende che molto spesso non sono al corrente della pubblicazione dei relativi avvisi o bandi.

Esprimiamo una valutazione positiva anche **l'articolo 72**, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le Pmi e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, stanziando a tal fine 800 milioni di euro per il 2023, rispondendo quindi, anche per il prossimo anno, alle esigenze

di liquidità e di investimento delle imprese.

Capo III - Infrastrutture e Trasporti

Con riferimento infine all'**articolo 85** recante misure a favore del settore dell'autotrasporto, così come alcune delle misure introdotte per il contrasto al caro energia, anche le disposizioni del presente articolo si pongono in qualche modo in continuità con il Decreto Legge Aiuti Quater, prevedendo, anche in questo caso, un contributo per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto. Anche in questo caso valutiamo favorevolmente la disposizione in titolo, in quanto il riferimento esclusivo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, non rappresenta un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, quanto piuttosto una valorizzazione del nostro tessuto imprenditoriale e commerciale, nonché della nostra economia interna.

Titolo VIII

Turismo, Sport, Cultura e Informazione

Se a vario titolo nel testo della legge di bilancio è previsto il finanziamento di numerosi fondi a sostegno di svariate filiere produttive (art. 74 filiere produttive del Made in Italy, art. 76 Sovranità alimentare, art.107 Sport italiano), ravvisiamo la necessità di soffermarci sul fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel settore del turismo, previsto e finanziato dall'**articolo 104** del presente titolo. Sebbene infatti l'istituzione del fondo in oggetto possa a prima vista sembrare la manifestazione di un'attenzione verso il settore, promuovendo la riqualificazione del settore attraverso la riqualificazione professionale, il rafforzamento delle competenze e l'inserimento lavorativo nel settore, in realtà le problematiche a cui il settore deve far fronte e che in questa sede vengono tralasciate sono molteplici. Il settore del turismo infatti, e delle agenzie di viaggio in particolare, sconta oggi gli effetti della crisi economica in atto in maniera ancor più drammatica per via delle conseguenze dei lockdown e della pandemia, rispetto a finanziamenti o sostegni ma integralmente percepiti o ristorati con le risorse pubbliche previste per legge. **Ci riferiamo in particolare alle risorse economiche per fronteggiare le problematiche conseguenti alla crisi**

pandemica, stanziata ma di fatto mai accreditata, e al rimborso dei voucher emessi durante la pandemia per i viaggi non fruiti.

Cogliamo dunque l'occasione in questa sede di portare all'attenzione del legislatore l'importanza di colmare questi gap, verso i quali sarebbe più opportuno direzionare gli stanziamenti di risorse.

Con riferimento al personale del settore del turismo, infine, più che di una riqualificazione sarebbe opportuno prevedere delle misure di recupero del personale già qualificato, che a causa degli effetti drammatici della pandemia sul comparto si è trovato costretto a spostarsi verso altri settori di attività. **Sugeriamo dunque l'opportunità di prevedere delle forme di sgravio al costo del lavoro per il reinserimento nel settore delle professionalità disperse in altri settori.**

Il Presidente Nazionale

Conflavoro PMI

Roberto Capobianco

Conflavoro PMI Chi Siamo

Conflavoro PMI è l'associazione datoriale che tutela, promuove e rappresenta le esigenze delle micro, piccole e medie imprese, oggi le realtà maggiormente in difficoltà a causa della crisi economica globale. Costituita ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione Italiana e l'art. 36 del Codice Civile, svolge i propri compiti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale.

La Confederazione ha come obiettivo primario la **ripartenza e riqualificazione del sistema imprenditoriale nazionale**, attraverso un nuovo modo di fare associazione, ponendo il mondo delle professioni qualificate al servizio di tutte le imprese associate.

Con più di 970 collaboratori operanti in 75 sedi della Confederazione, presenti in 18 regioni, 63 province e 115 sedi delle associazioni aderenti, **Conflavoro PMI conta ad oggi circa 80.000 aziende associate su tutto il territorio Nazionale** e più di 500.000 addetti appartenenti ai più diversificati settori economici del Paese.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Confederazione punta al perseguimento degli obiettivi prefissati attraverso i seguenti valori:

- **Promuovere** la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori, nel contesto di una libera società in sviluppo e nella convinzione che "fare rete" sia fondamentale per la frammentata economia italiana;
- **Rappresentare** le aziende aderenti nei rapporti con istituzioni, amministrazioni, organizzazioni politico-economiche, sindacali e ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza e affermando la propria apartiticità;
- **Tutelare** i propri associati mediante specifiche funzioni, in primis l'educazione imprenditoriale, i servizi di sostegno nell'accesso al credito e alla consulenza e formazione multisettoriale, in particolar modo nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

Conflavoro PMI garantisce a tutti gli associati **assistenza e affiancamento alla loro vita imprenditoriale**, offrendo sostegno per l'accesso al credito, tutela legale, consulenza finanziaria e formazione multisettoriale, nonché un'effettiva assistenza sindacale a favore dell'intera impresa, oggi spesso sottovalutata ma più che mai di vitale importanza, prestando particolare cura alla corretta applicazione dei CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti.

Le sedi della Confederazione sono di diretta emanazione e costituite come **Unioni Territoriali di Conflavoro PMI**. A queste, con le medesime prerogative e caratteristiche, si sommano le sedi delle varie Associazioni

Nazionali aderenti a Conflavoro PMI, contribuendo a rendere ancora più dislocata ed esaustiva la presenza della Confederazione in tutto il Paese.

Nonostante il biennio drammatico per l'economia italiana, la crescita della Confederazione si è confermata grazie alla vicinanza sempre maggiore di Conflavoro PMI ai propri associati e a una pronta reazione all'emergenza, con costante informazione alle aziende e con la nascita di appositi sportelli anticrisi oltre che ad attività incentrate sulla soddisfazione delle esigenze urgenti, come quella relativa all'accesso al credito.

Conflavoro PMI segue con particolare attenzione le **evoluzioni normative che interessano il comparto rappresentato**, oltre ad assicurare ormai da tempo la propria attiva partecipazione nella definizione delle politiche pubbliche di interesse e alla partecipazione ai più importanti tavoli istituzionali, attraverso un confronto costante e consolidato con le istituzioni di riferimento.

In tal modo, nel corso del tempo, Conflavoro PMI è divenuta un autorevole interlocutore, a livello nazionale e locale, per tutti quei soggetti impegnati a definire o a contribuire alle attività di regolazione impattanti sul comparto produttivo rappresentato, facendosi portavoce delle istanze del proprio comparto e prendendo parte attivamente ai percorsi di definizione delle policy di settore.

